

GIURISPRUDENZA

TRIBUNALE DI ROMA
(ORDINANZA)

24 FEBBRAIO 1998

ESTENSORE: CORRIAS

PARTI: PIANETA IMMAGINE S.R.L.

(*Avv. Liberati*)

PIANETA IMMAGINE DI LUCIANO

RONCONI S.N.C. & C.

(*Avv. Liberati*)

ENEL S.P.A.

(*Avv. Ferreri*)

PONTIFICIA COMMISSIONE
PER LO STATO DELLA CITTÀ

DEL VATICANO

(*Avv. ti A. Vianello, L. Vianello,
Carrieri*)

**Diritti d'autore • Fotografia
ed opera fotografica •
Criteri di distinzione**

*Non costituiscono opere dell'in-
gegno, ma solo immagini tute-*

*late ai sensi degli artt. 87 ss.
legge n. 633/1941, le fotografie
di opere d'arte che, ancorché di
altissimo livello qualitativo, si
limitino a riprodurre fedelmen-
te le opere ritratte, senza alcu-
na personale e sostanziale rielaborazione delle immagini da
parte del fotografo.*

Con ricorso depositato il 5 novembre 1997 per inibitoria, per sequestro e distruzione ai sensi della legge n. 633/1941 e per sequestro giudiziario e conservativo, la s.r.l. « Pianeta Immagine » esponente:

— che essa ricorrente aveva sottoscritto con l'Enel S.p.A. dieci contratti, susseguitisi dal 1990 al 1995, per la realizzazione di servizi fotografici d'arte;

— che tutti tali contratti prevedevano:

a) che l'Enel avrebbe di volta in volta indicato le opere d'arte ovvero i monumenti da fotografare;

b) che a fronte di compensi prestabiliti l'Enel avrebbe avuto la possibilità di utilizzare i servizi fotografici così realizzati per proprie pubblicazioni ovvero per proprie iniziative o attività che non avessero richiesto il coinvolgimento di terzi;

c) che i diritti d'autore sulle fotografie in questione sarebbero rimasti ad essa ricorrente;

d) che conseguentemente solo essa ricorrente avrebbe potuto consentire a terzi l'utilizzazione di detto materiale fotografico;

— che solo in altri contratti stipulati tra le stesse parti successivamente al 1995 era stata pattuita la cessione all'Enel di tutti i diritti relativi ai realizzandi servizi fotografici;

— che tutte le fotografie realizzate in esecuzione dei citati contratti, per l'elevato contenuto di creatività e di espressione artistica, erano da considerarsi vere e proprie opere fotografiche tutelabili ai sensi dell'art. 2, n. 7 della legge n. 633/1941;

— che l'Enel tratteneva illegittimamente gli originali dei servizi fotografici effettuati che le erano stati consegnati unicamente per esigenze di catalogazione del materiale fruibile;

— che la mancata restituzione di detti materiali impediva ad essa ricorrente qualsivoglia utilizzazione commerciale dei propri diritti;

— che essa ricorrente s'era quindi avveduta dell'utilizzazione e della riproduzione delle proprie opere da parte di terzi;

— che l'Enel aveva ceduto dette opere senza alcuna autorizzazione di essa ricorrente e senza che ad essa ricorrente fosse riconosciuto alcun compenso;

— che le pubblicazioni di detti terzi erano altresì lesive del proprio diritto morale d'autore, non contenendo alcun riferimento ad essa ricorrente quale autore delle opere fotografiche riprodotte;

— che tra detti terzi vi era la « Edizioni Musei Vaticani » che aveva abusivamente utilizzato le fotografie in questione per produrre: a) quattro videocassette intitolate « Stanze di Raffaello », « La Pinacoteca Vaticana », « Vaticano 1 » e « Vaticano 2 »; b) un libro illustrato intitolato « Michelangelo e Raffaello in Vaticano »; c) tre CD-Rom intitolati « Raffaello: un artista per il Vaticano », « La Pinacoteca Vaticana » e « Michelangelo »; d) carta per regali, posters, stampe su tela, bigliettini augurali, puzzles, agendine, calendari e varia oggettistica;

— che tali pubblicazioni provocavano ad essa ricorrente gravissimi danni sia per la mancata percezione dei diritti d'autore che per la mancata citazione di essa ricorrente quale autore delle fotografie;

— che era intenzione di essa ricorrente proporre un giudizio confermativo della sua esclusiva proprietà e del suo esclusivo diritto di autore su tutta la produzione fotografica in questione e conseguire la declaratoria della nullità ovvero dell'inefficacia dell'atto dispositivo intercorso tra l'Enel e la « Edizioni Musei Vaticani », con risarcimento dei danni stimati in complessive L. 60.000.000.000.

Tanto premesso, e ritenuto che fosse necessario porre in essere urgenti misure cautelari atte ad evitare il protrarsi e l'aggravarsi dei paventati danni, la s.r.l. « Pianeta Immagine » formulava le seguenti richieste:

a) disporsi nei confronti dell'Enel e della « Edizioni Musei Vaticani », con decreto *inaudita altera parte*, il sequestro ed il ritiro del commercio, sia in Italia che all'estero, delle riproduzioni e pubblicazioni da loro eseguite o fatte eseguire delle citate opere fotografiche di essa esponente;

b) disporsi la distruzione di dette pubblicazioni, degli impianti e delle apparecchiature impiegate per le illecite riproduzioni;

c) inibirsi alle resistenti l'ulteriore utilizzazione della produzione della ricorrente;

d) disporsi, in caso di contestazione delle resistenti, il sequestro giudiziario, in Italia ed in tutto il mondo, di tutta la produzione di essa ricorrente trasmessa all'Enel unicamente per la catalogazione;

e) ordinarsi, in caso di riconoscimento dei diritti di essa ricorrente, l'immediata restituzione in via d'urgenza dell'intera produzione in questione;

f) disporsi il sequestro dei proventi dovuti ad essa ricorrente, quale autore delle opere, per l'importo di almeno L. 30.000.000.000 presso l'Enel e di almeno L. 10.000.000.000 presso la « Edizioni Musei Vaticani »;

g) disporsi, a tutela delle suddette pretese di risarcimento, il sequestro conservativo dei beni dell'Enel fino alla concorrenza di L. 60.000.000.000 ovvero della somma ritenuta idonea a cautelare il credito in questione;

h) disporsi la pubblicazione dell'emanando provvedimento su almeno cinque quotidiani italiani a diffusione nazionale ed internazionale, ad onere e spese delle controparti;

i) condannarsi le controparti alla rifusione delle spese del procedimento.

Questo Giudice, respinta la richiesta di provvedimenti cautelari per decreto, disponeva la convocazione dei resistenti.

Si costituivano nel procedimento l'Enel S.p.A. e per la « Edizioni Musei Vaticani » la Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano (appresso più brevemente Pontificia Commissione) che precisava che la dicitura « Edizioni Musei Vaticani » non indicava alcun ente o soggetto giuridico, essendo solo il marchio usato per contraddistinguere le iniziative editoriali dell'Ufficio Vendite, Pubblicazioni e Riproduzioni dei Musei Vaticani alle dirette dipendenze di essa Pontificia Commissione; in via preliminare l'Enel eccepiva l'incompetenza del Tribunale assumendo la competenza del Pretore ai sensi degli artt. 161 e 162 della legge n. 633/1841 nonché la carenza di legittimazione attiva della s.r.l. « Pianeta Immagine » in ordine ai contratti in atti del 9 ottobre 1990, del 3 luglio 1990, del 25 luglio 1991 e dell'8 aprile 1991 che risultavano essere stati stipulati con la società « Pianeta Immagine di Ronconi Luciano s.n.c. & C. », nel merito l'Enel negava che le fotografie realizzate potessero essere considerate delle opere fotografiche tutelabili ai sensi dell'art. 2 della legge n. 633/1941, negava che i contratti in questione avessero riservato la proprietà delle fotografie alla società ricorrente, negava che gli originali le fossero stati consegnati al solo fine di catalogare il materiale disponibile e concludeva chiedendo il rigetto di ogni domanda avversaria perché infondata ovvero per insussistenza del necessario *periculum in mora*, con riconoscimento dei propri diritti sui realizzati servizi fotografici.

LA Pontificia commissione, in via preliminare, eccepiva l'assoluta carenza di giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 11 del Trattato del Laterano, reso esecutivo in Italia con la legge 27 maggio 1929, n. 810; nel merito sosteneva di avere legittimamente acquistato dall'Enel tutti i diritti sulle fotografie utilizzate nelle proprie pubblicazioni e, negato anch'essa il carattere di opere fotografiche delle fotografie in questione, concludeva anch'essa per il rigetto di ogni domanda avversaria per carenza sia di *fumus boni juris* che di *periculum in mora*.

All'udienza del 2 dicembre 1997, questo Giudice, sentite le parti si riservava di decidere e assegnava alle stesse un termine fino al 31 gennaio 1998 per il deposito di note.

Il 10 dicembre 1997 si costituiva in cancelleria, quale interveniente autonomo, la società « Pianeta Immagine di Luciano Ronconi s.a.s. & C. » che, in relazione ai summenzionati contratti del 9 ottobre 1990, del 3 luglio 1990, del 25 luglio 1991 e dell'8 aprile 1991, avanzava le medesime richieste cautelari già formulate dalla s.r.l. « Pianeta Immagine » svolgendo le medesime argomentazioni in fatto ed in diritto.

Tanto premesso, occorre preliminarmente rilevare l'inammissibilità dell'intervento della società « Pianeta Immagine di Luciano Ronconi s.a.s. & C. »; detto intervento è infatti tardivo, essendo intervenuto dopo che questo Giudice aveva trattenuto in decisione il procedimento, sia pure con concessione alle parti di un termine per note illustrative; diversamente opinando si verrebbero a ledere i diritti di difesa delle resi-

stenti che peraltro nelle loro note hanno eccepito espressamente la tardività dell'intervento in questione e hanno entrambe dichiarato di non accettare il contraddittorio con la suddetta società.

Devesi altresì rilevare l'infondatezza della questione d'incompetenza sollevata dall'Enel; con la legge n. 353/1990 è infatti venuta meno la competenza pretorile prevista per i provvedimenti cautelari in materia di diritti d'autore dalla legge n. 633/1941, essendo stata stabilita per i procedimenti *ante causam* (ed anche per i provvedimenti cautelari previsti da leggi speciali) la competenza del giudice competente per il giudizio di merito che nel caso in esame, data l'entità dei danni lamentati (quantificati in 60 miliardi di lire), risulta effettivamente essere il Tribunale.

Parimenti infondata è risultata l'eccezione di carenza assoluta di giurisdizione sollevata dalla Pontificia Commissione.

Al riguardo occorre premettere che detta parte, a sostegno del proprio assunto, ha argomentato:

— che l'Ufficio Vendite Pubblicazioni e Riproduzioni dei Musei Vaticani, responsabile delle pubblicazioni in esame, è un ufficio posto alle dirette dipendenze di essa Pontificia Commissione che, ai sensi della vigente normativa di diritto canonico, rientra fra gli organi centrali della Chiesa Cattolica;

— che l'art. 11 del Trattato del Laterano dispone che gli enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano;

— che per pacifica giurisprudenza l'esenzione da ogni ingerenza menzionata dall'art. 11 del Trattato del Laterano deve intendersi anche come esenzione da ogni ingerenza giurisdizionale, con conseguente assoluto difetto di giurisdizione delle Autorità Giudiziarie dello Stato italiano sia nei confronti di essa Pontificia Commissione sia nei confronti degli uffici (come l'Ufficio Vendite Pubblicazioni e Riproduzioni dei Musei Vaticani) dalla stessa idrettamente dipendenti.

Le suddette argomentazioni non possono essere condivise; deve infatti considerare che oggetto del presente procedimento è un'attività imprenditoriale di tipo editoriale nel particolare settore delle opere d'arte e che tale attività non risulta ricollegabile alle finalità primarie e di culto della Chiesa Cattolica che indubbiamente costituirebbero esercizio della sovranità da parte dello Stato della Città del Vaticano, posto che dette iniziative imprenditoriali risultano avere, rispetto alle citate finalità primarie della Chiesa, un carattere sicuramente strumentale e subordinato che le rendono sicuramente assoggettabili alla giurisdizione *iure privatorum* dell'Autorità Giudiziaria Italiana (al riguardo si veda la sentenza della Corte di Cassazione n. 4727/1985, qui interamente condivisa, che pur avendo qualificato l'Ospedale Bambino Gesù di Roma quale entità patrimoniale direttamente riferibile alla Santa Sede, in quanto sfornito di una sua propria soggettività giuridica, ha ugualmente ritenuto l'assoggettabilità alla giurisdizione italiana delle attività sanitarie ivi svolte in quanto non ricollegabili, se non in via strumentale e subordinata, alle finalità primarie di religione e di culto della Chiesa Cattolica che sole possono beneficiare dell'esenzione in questione costituendo espressione della sovranità dello Stato della Città del Vaticano).

Passando ora all'esame delle questioni di merito, occorre in primo luogo dar conto della fondatezza dei rilievi sollevati dall'Enel in ordine

all'estraneità della s.r.l. « Pianeta Immagine » ai contratti dalla medesima allegati in copia quali documenti 1, 2, 3 e 4, trattandosi di contratti stipulati da altro soggetto giuridico, la società « Pianeta Immagine di Luciano Ronconi s.n.c. & C. »; tutte le domande avanzate dalla citata s.r.l. sulla base dei suddetti contratti dovranno pertanto essere respinte.

Ristretto l'ambito del procedimento ai soli contratti prodotti quali documenti 5, 6, 7, 8, 9 e 10, è da ritenere che nessuna delle fotografie realizzate dalla s.r.l. Pianeta Immagine in esecuzione dei citati impegni negoziali possa essere annoverata tra le opere fotografiche suscettibili di diritto d'autore tutelabili ai sensi dell'art. 2, n. 7 della legge n. 633/1941.

Al riguardo deve infatti considerarsi:

— che la giurisprudenza della Corte di Cassazione relativamente al rapporto tra fotografia e tutela del diritto d'autore ha chiarito (anche successivamente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 19/1979 che ha incluso la fotografia nella elencazione di cui all'art. 2 della legge n. 633/1941) che opere di tal genere godono della tutela del diritto d'autore, compresa quella più ampia del cosiddetto diritto morale d'autore, unicamente quando presentino valore artistico, ossia quando abbiano carattere creativo (art. 2575 cod. civ. e art. 1, comma 1 della legge n. 633/1941 (norme che regolamentano i cosiddetti diritti connessi), quando tale connotazione artistica manchi (Cass., Sez. I, 4 luglio 1992, n. 8186; Cass. n. 1998/1984);

— che una fotografia riprodotte un'opera d'arte per assurgere alla dignità di opera d'arte fotografica deve evidentemente esprimere concetti o sensazioni ulteriori rispetto ai contenuti già espressi dall'opera d'arte riprodotta, il che è possibile ottenere unicamente attuando procedimenti di elaborazione fotografica (ad esempio virando e mutando i colori reali, attuando sovrapposizioni di immagini, sottolineando determinati contorni, deformando o distortendo le reali linee o le reali prospettive dell'opera fotografata; evidenziando taluni particolari e ponendone in secondo piano altri) che creino sostanzialmente una nuova immagine, diversa da quella reale, che sia espressione della particolare sensibilità artistica del fotografo e rispetto alla quale l'opera d'arte fotografata venga a costituire una mera citazione ovvero un mero spunto d'ispirazione;

— che in forza di quanto detto non possono essere considerate suscettibili di diritti d'autore le fotografie di opere d'arte che, ancorché di altissimo livello qualitativo, si limitano a riprodurre fedelmente dette opere, nel modo più rispondente al vero e senza alcuna personale e sostanziale rielaborazione delle immagini da parte del fotografo, parendo evidente che siffatte fotografie, costituendo una mera riproduzione del reale, non possono avere altro significato che quello di documentare nel miglior modo possibile l'opera d'arte riprodotta che pertanto rimane l'unica ragione d'essere della foto stessa che risulta quindi priva di contenuti riferibili all'inventiva ed alla sensibilità artistica del fotografo;

— che i servizi fotografici realizzati dalla s.r.l. « Pianeta Immagine » per conto dell'Enel riproducono determinate opere d'arte in modo assolutamente aderente alla realtà senza alcuna rielaborazione modificativa che possa essere ritenuta espressiva di significati o contenuti riconducibili alla personalità del fotografo, peraltro in perfetta aderenza alle esigenze espresse nei contratti in esame dalla stessa società committente che, intendendo documentare l'efficienza e la qualità di alcuni impianti

d'illuminazione da essa realizzati in determinati musei, ebbe a commissionare i servizi fotografici in questione affinché questi, riproducendo le opere d'arte ivi presenti in modo il più possibile realistico e fedele, attestassero l'efficienza ed il livello qualitativo dei propri impianti d'illuminazione (in tutti i contratti in atti l'oggetto è infatti così specificato: « *Oggetto: incarico per la realizzazione di servizi fotografici sull'illuminazione di opere d'arte e di relative duplicazioni, stampe, pannelli.* »);

— che non possono essere condivisi gli assunti della difesa della s.r.l. « Pianeta Immagine » secondo cui le originali rielaborazioni di cui sopra sarebbero ravvisabili nel fatto che talune fotografie sarebbero state ottenute unendo più immagini (essendo state rappresentate intere stanze in un'unica prospettiva lineare, priva di profondità e spessore, con le quattro pareti affiancate in unica sequenza) ovvero nell'aver reso piane superfici in realtà concave (in caso di nicchie e soffitti), parendo evidente che tali elaborazioni costituiscono degli espedienti tecnici finalizzati alla miglior lettura delle opere d'arte riprodotte che, in quanto tali, non valgono a conferire ai servizi fotografici in questione il necessario connotato della creatività;

— che la stessa lamentata utilizzazione delle suddette immagini in pubblicazioni illustrative delle opere d'arte riprodotte ne evidenzia in modo palese la natura prettamente documentaristica, qui sostenuta in forza di tutte le suesposte argomentazioni.

Quanto detto dimostra l'infondatezza di tutte le domande cautelari avanzate dalla s.r.l. « Pianeta Immagine » sul presupposto della configurabilità in suo favore dei diritti d'autore previsti dall'art. 2, n. 7 della legge n. 633/1941.

Ciò posto, alla s.r.l. « Pianeta Immagine » non competerà neppure al più limitata tutela prevista dagli artt. 87 ss. della citata legge n. 633/1941 per le immagini fotografiche non aventi connotazioni artistiche.

In primo luogo deve rilevarsi che, anche prescindendo dalla questione concernente la corretta interpretazione dei contratti intercorsi con l'Enel circa la proprietà delle fotografie in questione, nessuna pretesa la s.r.l. Pianeta Immagine potrà accampare nei confronti della Pontificia Commissione che su tali immagini fotografiche risulta aver acquistato tutti i diritti in buona fede; al riguardo occorre infatti considerare:

— che l'assunto secondo cui l'Enel ebbe a cedere alla Pontificia Commissione i diritti sulle fotografie in esame costituisce in causa una circostanza data per pacifica da tutte le parti;

— che la Pontificia Commissione acquistò tali diritti in buona fede, atteso che il possesso degli originali delle immagini da parte dell'Enel (circostanza anch'essa pacifica) comportava evidentemente la presunzione di titolarità dei diritti desumibile dall'art. 89 della legge n. 633/1941;

— che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent. 19 novembre 1980, n. 6160) « *l'acquisto e la rivendita di opere fotografiche, che siano state da altri abusivamente riprodotte e vendute in violazione dei diritti spettanti all'autore, non può integrare un'autonoma lesione dei diritti medesimi, fonte di responsabilità extracontrattuale, secondo la previsione degli artt. 88/90, legge 22 aprile 1941, n. 633, atteso che tale lesione, alla stregua dei principi generali in materia di tutela del diritto d'autore sulle opere letterarie ed artistiche, evincibili dagli artt. 2575 ss. cod. civ. e dalla disciplina dettata dalla citata legge, può conseguire solo al primo atto di messa in commercio, com-*

piuto, a proprio profitto, dall'abusivo riproduttore delle opere medesime. »

Tutte le domande avanzate a carico della Pontificia Commissione dovranno quindi essere respinte.

Relativamente alle domande azionate nei confronti dell'Enel è invece da evidenziare l'infondatezza dell'assunto della s.r.l. « Pianeta Immagine » secondo cui i contratti in esame avrebbero comunque riservato ad essa società i diritti di riproduzione, diffusione e spaccio delle realizzando immagini fotografiche, dovendosi in merito considerare:

— che tutti i contratti prevedevano: che i servizi sarebbero stati realizzati su pellicole per diapositiva; che l'Enel avrebbe potuto chiedere o gli originali ovvero stampe di prova o pannelli su ciba o su diapositiva in diversi formati, nonché duplicati degli originali (« *Di ogni servizio oltre agli originali, Vi potranno essere richieste stampe di prova e pannelli su ciba o su diapositiva in diversi formati..., nonché duplicati degli originali* »); che la s.r.l. « Pianeta Immagine » avrebbe dovuto custodire, presso i propri laboratori e con la dovuta cura, le diapositive in questione, catalogate servizio per servizio; che tutto il materiale realizzato sarebbe rimasto nell'esclusiva disponibilità dell'Enel senza limitazioni di tempo e senza ulteriori corrispettivi in favore della « Pianeta Immagine » se non per utilizzi di terzi previamente autorizzati dalla stessa Enel (« *Tutto il materiale da Voi realizzato con il presente ordine e utilizzato dall'Enel rimarrà di esclusiva disponibilità dell'Enel senza limitazioni di tempo e null'altro Vi sarà dovuta dall'Enel, mentre Vi saranno riconosciuti i diritti d'autore per utilizzi di terzi che comunque dovranno essere autorizzati e concordati con noi.* »);

— che la previsione dell'obbligo della « Pianeta Immagine » di consegnare all'Enel gli originali delle diapositive e la previsione dell'obbligo di custodire con la dovuta diligenza gli originali delle diapositive che fossero state richieste in copia impongono di interpretare l'espressione contrattuale « *tutto il materiale... rimarrà di esclusiva disponibilità dell'Enel senza limitazioni di tempo* » come il riconoscimento della piena titolarità dei diritti di sfruttamento in capo all'Enel, tale interpretazione non potendosi ritenere contraddetta dalla previsione di un compenso in favore della « Pianeta Immagine » per utilizzazioni di terzi, dovendosi considerare: a) che eventuali utilizzazioni da parte di terzi risultavano comunque subordinate al consenso dell'Enel (« *Vi saranno riconosciuti i diritti d'autore per utilizzi di terzi che comunque dovranno essere autorizzati e concordati con noi.* »); b) che un compenso ulteriore in favore del fotografo in caso di determinate utilizzazioni non è incompatibile con la pienezza dei diritti del committente; ciò essendo espressamente previsto dall'art. 88, comma 3 della legge n. 633/1941 che stabilisce la spettanza al committente del diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio relativo a fotografie di cose in suo possesso, salvo pagamento in favore del fotografo di un equo corrispettivo da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione.

Dovranno pertanto essere respinte anche le domande cautelari azionate nei confronti dell'Enel sul presupposto dell'appartenenza alla ricorrente dei diritti previsti dagli artt. 87 ss. della citata legge n. 633/1941.

Attesa infine la sua soccombenza, la s.r.l. « Pianeta Immagine » dovrà rifondere all'Enel ed alla Pontificia Commissione le spese del procedimento, così come meglio specificato in dispositivo.

P.Q.M. — Il Giudice designato visto l'art. 669-*septies* cod. proc. civ., così provvede:

1. dichiara inammissibile, in quanto tardivo, l'intervento della società « Pianeta Immagine di Luciano Ronconi s.n.c. & C. »;
 2. respinge l'eccezione di carenza assoluta di giurisdizione sollevata dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano;
 3. respinge l'eccezione d'incompetenza sollevata dall'Enel s.p.a.;
- respinge tutte le domande cautelari presentate, con ricorso depositato il 5 novembre 1997, dalla s.r.l. « Pianeta Immagine » contro l'Enel S.p.A. e contro la Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano;
- condanna la s.r.l. « Pianeta Immagine » a rifondere alle resistenti le spese del procedimento che si liquidano per l'Enel S.p.A. in L. 5.355.000 (di cui L. 3.000.000 per oneri e L. 1.800.000 per diritti) e per la Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano in L. 5.345.000 (di cui L. 3.000.000 per onorari e L. 1.800.000 per diritti), oltre a quanto dovuto per l'IVA e per il contributo alla CPA.

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Il caso deciso dall'ordinanza in epigrafe ripropone la questione dei diritti e dei poteri di controllo sulla circolazione e sullo sfruttamento della fotografia concessi dalla legge al fotografo¹. Come è noto, la legge distingue, a tal proposito, tre situazioni. La prima è quella della fotografia cosiddetta « artistica »², la quale gode, a norma dell'art. 2, n. 7, legge n. 633/1941, della tutela accordata dalla legge alle opere dell'ingegno di carattere creativo; la seconda è quella delle « immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo », le quali godono della più limitata tutela prevista dagli artt. 87 ss., legge n. 633/1941; la terza quella delle « fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili », le quali non godono, ai sensi dell'art. 87, legge n. 633/1941, di tutela alcuna.

¹ In proposito cfr., in dottrina, da ultimo, UBERTAZZI, *La protezione delle fotografie in Italia*, in *Dir. autore*, 1998, 50. Meno recentemente, CRUGNOLA, *Il requisito della creatività in materia di fotografia*, in *Dir. autore*, 1994, 353; CLEMENTE, *Tutela della fotografia e dell'opera fotografica*, in questa *Rivista*, 1993, 645; BILLI, *Fotografie ed opere fotografiche*, in *Rass. giur. umbra*, 1993, 391; GRANDINETTI, *Da un caso trascurato ad un problema ancora controverso: esiste un autonomo diritto di paternità sulle fotografie oggetto di diritti connessi al diritto d'autore*, in *Dir. autore*, 1991, 372; ANGELINI, *Fotografia e opera fotografica*, in *Contratto impresa*, 1988, 276; FABIANI, voce *Fotografia*, in *Noviss. dig.*,

appendice III, Torino, 1982, 883; AUTERI, *Commentario al d.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19*, in *Nuove leggi civ. comment.*, 1980, 148. Per un'indagine comparatistica, STOJANOVIC, *La photographie et le droit d'auteur*, in *Dir. autore*, 1987, 487.

² Vale a dire delle fotografie con la quale « il fotografo non si sia limitato ad una riproduzione della realtà, sebbene attraverso procedure tecnicamente sofisticate, ma abbia inserito nell'opera la propria fantasia, il proprio gusto e la propria sensibilità, così da trasmettere le proprie emozioni a chi esamini la fotografia in tal modo realizzata » (così Trib. Milano 28 giugno 1993, in *Annali it. dir. autore*, 1993, 757).

La *ratio* della distinzione risiede, evidentemente, nella diversità di funzioni alle quali può assolvere la fotografia. La fotografia può, innanzitutto, essere un semplice mezzo di documentazione di un oggetto o di un avvenimento; può, per contro, divenire un mezzo di espressione dell'animo e dei sentimenti del fotografo. Nel primo caso sarà, evidentemente, il fatto o l'oggetto raffigurato a « parlare » a chi contempi la fotografia, mentre l'opera del fotografo sarà solo il procedimento tecnico che permette di fissare su un supporto materiale il ricordo di una persona, di un oggetto o di un avvenimento: supporto che sarà, anzi, tanto più apprezzato quanto più sarà neutro ed impersonale. Nel secondo caso, al contrario, la realtà raffigurata sarà un semplice pretesto per dar modo al fotografo di fissare una sua impressione o un suo stato d'animo. Il fotografo sarà, quindi, nel primo caso, un semplice tecnico; un vero e proprio artista nel secondo. La realtà raffigurata sarà protagonista nella prima foto, duttile materiale nelle mani del fotografo-artista nella seconda³.

Nella terza ipotesi prevista dalla legge n. 633/1941, la fotografia non sembra, invece, essere nulla di più di una semplice fotocopia di un documento.

La distinzione tra fotografia artistica e fotografia-documento, apparentemente agevole sul piano teorico, può rivelarsi assai complessa nel momento in cui il giudice debba pronunciarsi sull'appartenenza di una data fotografia al primo o al secondo genere di immagini: se sia o no, cioè, « arte ». In questi casi, avverte la giurisprudenza, il giudice « pare (...) costretto ad entrare in un campo non propriamente suo, quello dell'estetica, in condizioni di carenza di oggettivi ed assoluti criteri di valutazione »⁴. La decisione è, poi, resa ancor più difficile dal fatto che ogni fotografia, per quanto meramente riproduttiva, contiene qualche elemento di soggettività, costituito, ad esempio, dalla scelta di una determinata angolazione o di una certa luce. In molti casi può, così, divenire difficile decidere dove finisca la mera riproduzione della realtà ed inizi l'arte. La decisione può, allora, anche prestarsi a valutazioni più o meno soggettive o opinabili.

Può, così, anche accadere che il giudice finisca per compiere la sua scelta sulla base di elementi che poco o nulla sembrano avere a che vedere con la intrinseca artisticità della fotografia. A questo proposito, è possibile ricordare il caso, molto discusso, nel quale un partito politico aveva utilizzato, senza chiedere il consenso del fotografo, sui *poster* della sua campagna elettorale l'ingrandimento di una fotografia raffigurante un omicidio di mafia, determinando la reazione del fotografo (iscritto, tra l'altro, ad un movimento di opposta tendenza politica), il quale adiva il giudice, lamentando la violazione del proprio diritto d'autore. Il Pretore, con

³ Analogamente, ai sensi dell'art. 4, legge n. 633 del 1941, nel campo delle traduzioni sono considerate opere dell'ingegno e tutelate secondo le norme del diritto d'autore le traduzioni che costituiscono una vera e propria rielaborazione dell'opera tradotta, mentre non godono di alcuna tutela quelle costituenti una mera trasposizione

di un testo da una lingua all'altra. Cfr., per tutte, Trib. Torino 24 luglio 1995, in *Dir. autore*, 1996, 247, la quale nega, conseguentemente, l'artisticità della traduzione delle istruzioni d'uso di una macchina fotografica dal giapponese all'italiano.

⁴ Così Pret. Saluzzo 13 ottobre 1993, in *Dir. autore*, 1994, 484.

sommatoria motivazione, basata, più che altro, sulla notorietà del fotografo e della stessa fotografia e sul fatto che questa era stata pubblicata su dei poster contenenti « un messaggio che mal si concilia con la formazione culturale e l'estrazione del ricorrente », infliggeva al partito una gravosa condanna⁵. In questo caso, è stato notato, la decisione appare censurabile per aver tenuto conto « solo della professionalità del fotografo e della sua notorietà, prescindendo dal dato obbiettivo ovvero dal pregio intrinseco della fotografia, la quale riporta un tragico fatto di cronaca (...) un truce aspetto della quotidianità, che non permette di rinvenire un'attività creativa, espressione della personalità dell'autore, ma solo una prestazione professionale del fotografo », trattandosi « di una fotografia (...) destinata a restare impressa nella mente del pubblico, non per i dettagli tecnici o per la "creatività" dell'autore, ma per il fatto di cronaca, per la notizia »⁶.

Nella stragrande maggioranza dei casi i giudici hanno, però, più correttamente basato il loro giudizio sull'esame della fotografia, o su altri elementi (quali, ad esempio, lo scopo o le circostanze nelle quali la fotografia sia stata scattata) idonei a rivelare le intenzioni del fotografo.

Così, nel caso di una fotografia raffigurante l'antico borgo di Saluzzo⁷, se anche si è notato che la foto può « definirsi molto "bella" » e che « sorvolando sull'abuso che di tale aggettivo si fa comunemente, essa si fa ammirare per chiarezza dei dettagli, felice scelta della luce radente e calda del primo mattino, taglio sapiente che armonizza la composizione degli spazi pieni e di quelli vuoti », si è negato che essa fosse un'opera d'arte, aggiungendosi che « difficilmente (...) la riproduzione fotografica di opere dell'arte figurativa e segnatamente di opere architettoniche, in cui uno sforzo creativo già venne a suo tempo compiuto dall'autore, sembra destinata a conseguire il carattere della creatività », dal momento che « la necessaria fedeltà nella rappresentazione oggettiva del soggetto riprodotto, caratteristica naturale di tale tipo di fotografia, ne costituisce anche l'altrettanto necessario limite. » Analogamente, in altre sentenze si è negata l'artisticità di una foto raffigurante il borgo di Orvieto⁸ e di alcune foto riproducenti delle formelle di alabastro poste sulla facciata di una chiesa di Venafro⁹. Allo stesso modo, l'oggetto e lo scopo delle fo-

⁵ Il riferimento è a Pret. Perugia 12 marzo 1992, in *Rass. giur. umbra*, 1993, 389. Il partito venne condannato alla « interdizione di ulteriori affissioni dei manifesti su cui è riprodotta la detta fotografia, come descritti in ricorso e/o di altri analoghi manifesti riproducenti l'immagine fotografica *de qua* ed il sequestro degli stessi, nonché la tempestiva rimozione, distruzione e copertura, a cura e spese del [partito - n.d.a.], di quelli già esposti nell'intero territorio nazionali » ed ordinò, inoltre, a quest'ultimo « di pubblicare, a proprie cure e spese, nel primo numero immediatamente successivo alla notificazione del presente decreto dei quotidiani La Repubblica ed Il Corriere della Sera, a caratteri doppi

del normale e su due colonne, nelle pagine in cui vengono normalmente pubblicati gli articoli di cronaca, la intestazione e la parte dispositiva del presente provvedimento ».

⁶ Così BILLI, *Fotografie ed opere fotografiche*, cit., 393 ss.

⁷ Pret. Saluzzo 13 ottobre 1993, cit.

⁸ App. Perugia 23 ottobre 1993, n. 264, ined., ma parzialmente riportata da BILLI, *Fotografie ed opere fotografiche*, cit., 393, nt. 8.

⁹ Trib. Roma 20 febbraio 1990, in *Dir. autore*, 1991, 369, con nota di GRANDINETTI, *Da un caso trascurato ad un problema ancora controverso*, cit., il quale critica, però, la sentenza per aver prestato troppa atten-

tografie sono risultati determinanti nel negare la pretesa artisticità di fotografie riproducenti dei biglietti di banca¹⁰ o degli animali¹¹ e destinati a delle pubblicazioni di carattere scientifico.

Queste decisioni, tra le quali può, a buon diritto, farsi rientrare l'ordinanza che si commenta, appaiono più che condivisibili e può, anzi, aggiungersi che la pubblicazione di una fotografia su un testo o una rivista di carattere scientifico dovrebbe, a ragione, costituire un vero e proprio « indizio di non-artisticità » della fotografia. È, infatti, evidente che tali opere, proprio in conseguenza dei fini che si prefiggono, si avvalgono normalmente di servizi fotografici di carattere prettamente documentativo.

La considerazione delle circostanze nelle quali sia stata scattata la fotografia è stata, del pari, determinante in un altro caso riguardante, questa volta, le fotografie di alcuni modelli e macchinari teatrali¹². La Cassazione ha, qui, confermato le decisioni dei giudici di merito, i quali avevano escluso l'artisticità delle fotografie. Come è stato, infatti, notato dai giudici di legittimità, gli oggetti fotografati erano stati predisposti e costruiti da altri, senza alcun apporto da parte del fotografo, che ne aveva solo scattate diverse istantanee, tra le quali il committente aveva, poi autonomamente scelto quelle reputate più idonee ai suoi fini. Le foto non potevano, quindi, considerarsi il frutto dell'ingegno artistico del fotografo, ma solo il risultato di una sua prestazione professionale, compiuta per di più « all'interno di un più ampio procedimento di collaborazione grafica, la cui direzione e progettazione e finalizzazione pratica spettavano ad altri ».

La giurisprudenza tende, per contro, a riconoscere con maggior facilità il carattere di artisticità alle fotografie che riproducano fatti o momenti della vita quotidiana. La tendenza è, anche in questo caso, più che condivisibile, dal momento che, in queste foto, la stessa scelta del soggetto, del momento dello scatto e dell'inquadratura richiedono un'operazione di carattere creativo dipendente in larga misura dalla sensibilità artistica del fotografo. Se, infatti, anche in questi casi, il fotografo non è normalmente l'artefice del soggetto rappresentato¹³, non si può, però, negare che la scelta di immortalare l'una o l'altra scena di vita quotidiana è dovuta al suo personale senso del bello e del suggestivo.

Così, in sentenze che hanno sancito l'artisticità di fotografie rappresentanti immagini e scene di vita comune, si è messo in luce come « non siamo in presenza di meri documenti fotografici che rappresentino situazioni di fatto della vita quotidiana e abbiano mero valore documentario: (...) è,

zione ed elementi esterni alla fotografia (segnatamente alla scelta del soggetto fotografato ed alla circostanza che fotografie analoghe fossero disponibili nel catalogo della Sovrintendenza alle Belle Arti) a scapito di un attento esame delle fotografie in sé.

¹⁰ Cfr. Cass. 13 gennaio 1988, n. 183, in *Giust. civ.*, 1988, I, 955, secondo la quale « le fotografie erano prive di qualsiasi elemento di espressione immaginativa (come normalmente accade per le fotografie o fotocopie di documenti, disegni tecnici, ecc.) ».

¹¹ Cfr. Cass. 16 aprile 1975, n. 1440, in *Dir. autore*, 1975, 346.

¹² Cfr. Cass. 4 luglio 1992, n. 8186, in questa *Rivista*, 1993, 641, con nota di CLEMENTE, *Tutela della fotografia e dell'opera fotografica*, cit.

¹³ Il caso del fotografo che abbia « creato » il soggetto rappresentato, disponendo gli oggetti e facendo mettere in determinate pose i soggetti rappresentati sarà trattato più avanti.

infatti, indubbio il riscontro di una elaborazione della realtà fotografica tale da far riconoscere predominante l'intervento creativo e compositivo del fotografo. Ed invero nelle fotografie per cui è causa non è raffigurato semplicemente un giovane che mangia gli spaghetti, ovvero uno scorcio di Firenze, ma è rappresentata una realizzazione artistica, considerata l'originalità delle inquadrature, l'impostazione della immagine e la capacità della stessa di evocare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà raffigurata»¹⁴, ovvero si parla di «una interpretazione, felicemente realizzata, di momenti episodici del quotidiano» che «si contraddistinguono non solo per le modalità tecniche di realizzazione, per l'inquadratura e la prospettiva prescelte, ma soprattutto per la capacità di cogliere "al volo", quasi di carpire, determinate espressioni (vedasi quella intensissima ed assorta del viso del ragazzo che trovasi a destra della fotografia riprodotta a pag. 17) o atteggiamenti (vedasi ancora a pag. 14 quello del direttore della banda musicale, che sembra emergere tra i musicisti e che mirabilmente esprime il coinvolgimento emotivo del personaggio e l'autorevolezza del suo gesto)»¹⁵.

Interpretazione o rielaborazione che, ovviamente, possono riguardare anche soggetti diversi da uno scorcio di vita comune. Così, in un caso nel quale è stato riconosciuto carattere artistico alla fotografia di una nota attrice, l'estensore ha scelto di rendere un sognante omaggio alla genialità del fotografo (e, soprattutto, al fascino della diva fotografata), stabilendo che «nel caso di specie, il ritratto fotografico dell'attrice Ornella Muti rivela — oltretutto elevata tecnica esecutiva — notevole potenza suggestiva già nell'idea ispiratrice, costituita dalla parziale riproduzione del viso onde mettere in evidenza gli occhi della modella, di fascino notorio. In definitiva, il fotografo trasmette a chi esamina l'opera un'emozione che va al di là del soggetto ritrattato, i cui caratteri vengono esaltati e trasfigurati dall'interpretazione dell'operatore. Non a caso — si soggiunge — la fotografia in questione è stata inserita in una antologia (...) la cui prefazione (...) mette ben in evidenza lo sforzo del fotografo di cogliere nel gesto, negli occhi, nelle caratteristiche corporee e comportamentali dei soggetti ritratti un bagliore della loro intima personalità: con il che diventa evidente la creatività dell'opera, che travalica sensibilmente il momento meramente descrittivo-riproduttivo»¹⁶.

Sicuramente artistiche e creative sono, poi, le fotografie nelle quali il fotografo abbia disposto gli oggetti e/o regolato le pose dei soggetti fotografati in modo da ottenere un determinato risultato artistico. Così è stata riconosciuta «la carica emotiva dell'immagine di un uomo a capo chino che sembra andare in direzione contraria al "senso obbligato" indicato da una grande freccia gialla, in "zona pericolo" segnalata dal violento rosso della parete; o, anche, di un uomo fermo, perplesso o indeciso di fronte a segnali imperativi e di pericolo»¹⁷.

¹⁴ Così Trib. Firenze 16 febbraio 1994, in *Dir. autore*, 1994, 430.

¹⁵ Così Pret. Catania 11 febbraio 1992, in *Dir. autore*, 1992, 395.

¹⁶ Così Trib. Milano 28 giugno 1993, in *Annali it. dir. autore*, 1993, 757.

¹⁷ Cfr. Pret. Milano 8 luglio 1982, in *Dir. autore*, 1982, 436, la quale mette in evidenza che l'immagine è il frutto di una difficile ricerca cromatica da parte del fotografo, che, per ottenerla «ha dovuto risolvere numerosi problemi tecnici, da quello

A fare la fotografia artistica non basta, in conclusione, un bravo o anche bravissimo fotografo: occorre, come è già nella parola, un artista, che sappia reinventare la realtà raffigurata, individuando e trasmettendo ciò che sia sfuggito a chi non abbia la sua sensibilità. Può, anzi, così « accadere che una gradevolissima fotografia, ricca di particolari, di sfumature di colore, di suggestiva scansione di luci e d'ombre non sia un'opera creativa, e che invece possa esserlo un'immagine fotografica anche non tecnicamente perfetta o addirittura "mossa" o sfocata, che però rappresenti il soggetto ripreso in una veste originale, che trasmetta o suggerisca qualcosa di diverso dalla sua mera percezione documentaria »¹⁸.

GIUSEPPE SACCHI LODISPOTO

dell'illuminazione e dell'uso dei filtri di colore, a quello della scelta di un angolo di campo e di un obiettivo di focale idonea, da quelli dell'angolazione di ripresa e della inquadratura a quelli relativi alle ulteriori

modalità tecnico-operative; tutti elementi dalla cui combinazione è scaturita l'immagine in esame. »

¹⁸ Così Pret. Saluzzo 13 ottobre 1993, cit.